



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 322**

**della Giunta comunale**

Oggetto: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022, 2023. APPROVAZIONE.

---

Il giorno 31.12.2020 ad ore 09.05 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessori	<b>Baggia Monica</b>
	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/348 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premessi che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premessi altresì che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

richiamato l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ai sensi del quale la Giunta comunale delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza e, con riferimento al primo esercizio, anche in termini di cassa;

rilevato che il P.E.G., riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

considerato che, ai sensi dell'art. 126 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., agli Organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti spettano l'adozione degli atti e dei provvedimenti ed, in via esclusiva, i compiti di gestione;

atteso che il P.E.G. è rappresentato per centri di responsabilità, e, all'interno degli stessi, per centri di costo intesi come area rispetto alla quale si determinano i risultati della gestione, affidati ad un Responsabile, espressi in termini finanziari nell'ambito del P.E.G., ma considerati in termini economici nella complessiva logica gestionale dell'Ente, ad ognuno dei quali fa riferimento la scheda degli obiettivi gestionali e la scheda delle risorse finanziarie;

richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

rilevato che, in ragione dello spostamento delle elezioni per il rinnovo del mandato amministrativo da maggio a settembre 2020 a causa della pandemia, le Linee programmatiche di mandato 2020-2025, presupposto per la definizione degli obiettivi strategici ed operativi del D.U.P., sono state approvate dal Consiglio comunale con deliberazione dell'11.12.2020 n. 159 e che il D.U.P. 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 29.12.2020 n. 175;

rilevato che le Linee programmatiche ed il D.U.P. 2021-2023 prevedono di individuare soluzioni che permettano di migliorare l'organizzazione comunale rendendola più aderente agli obiettivi dell'Amministrazione;

atteso che la definizione dell'organizzazione dell'Ente in strutture organizzative, per rispondere all'obiettivo di cui sopra, è stata modificata dal Consiglio comunale con deliberazione 09.12.2020 n. 147 e che le attribuzioni delle competenze alle suddette strutture organizzative sono state definite dalla Giunta comunale con deliberazione 21.12.2020 n. 304;

atteso che in ragione di quanto sopra esposto il quadro programmatico del D.U.P. ed il nuovo assetto dell'organizzazione comunale sono risultati definitivi a fine dicembre e che quindi non è risultato tecnicamente possibile procedere alla definizione degli obiettivi gestionali;

ritenuto quindi necessario rinviare ai primi mesi del 2021 la formalizzazione degli obiettivi gestionali e delle attività significative per consentire il corretto processo iterativo e partecipato che coinvolge i Responsabili delle strutture e la Giunta comunale;

precisato che, al fine di consentire alle strutture di dare avvio alle procedure di gara a partire dal 1° gennaio 2021, viene formalizzata la Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq$  40.000,00 per gli anni 2021 e 2022 di cui all'Allegato n. 2 alla presente deliberazione, che forma parte integrante ed essenziale della stessa;

ritenuto di articolare la parte finanziaria del P.E.G., quale strumento di gestione del bilancio di previsione, secondo le seguenti modalità:

- a) le tipologie di entrata vengono ripartite in categorie e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. Le categorie di entrata sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato n. 13/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- b) le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto o al quinto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., comma 1-bis);

tenuto conto che i programmi del bilancio di previsione sono suddivisi in centri di costo sulla base delle attività espletate dai Servizi medesimi;

atteso che il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2021-2023;

ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun Dirigente responsabile del centro di responsabilità, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, le risorse finanziarie necessarie articolate per centro di costo e di entrata, così come individuate nel P.E.G. di cui all'Allegato n. 1 alla presente deliberazione, che forma parte integrante ed essenziale della stessa;

precisato che:

- a) sulla base delle risorse assegnate con il P.E.G., compete a ciascun Responsabile di centro di responsabilità l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali allo svolgimento delle attività di propria competenza;
- b) i Responsabili dei singoli centri di responsabilità rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed, inoltre, rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione delle risorse, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro centro di costo/Responsabile di servizio (centro di costo gestore/Responsabile di procedimento);
- c) con il P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse finanziarie relative alle spese per locazione di immobili e la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci anche per gli esercizi successivi;

atteso che, con propri provvedimenti, il Sindaco ha conferito gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 67 dello Statuto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979

e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento organico generale del personale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 01.12.2009 n. 162 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 09.12.2020 n. 147;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;

richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale del 29.12.2020 n. 175 e n. 176 immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ed il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e relativi allegati;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per poter darvi attuazione legittima e puntuale a partire dal 1° gennaio 2021;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, con decorrenza 1° gennaio 2021, con cui vengono affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Dirigenti dei centri di responsabilità come rappresentato nel documento, Allegato n. 1, "Risorse finanziarie dei centri di costo/Responsabile di servizio e dei centri gestori/Responsabile di procedimento" predisposto dall'Ufficio Bilancio del Servizio Risorse finanziarie, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione e nell'Allegato n. 2 "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ≥40.000,00 euro" predisposto dall'Ufficio Programmazione, controllo e progetti europei della Direzione generale, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che l'assegnazione delle risorse viene effettuata sulla base dei risultati della concertazione con i singoli Dirigenti dei centri di responsabilità;
3. di dare atto che l'assegnazione degli obiettivi gestionali verrà formalizzata con successiva deliberazione della Giunta sulla base dei risultati della concertazione con i singoli Dirigenti dei centri di responsabilità;
4. di assegnare sulla base dell'articolazione del P.E.G.:
  - a) la responsabilità di tipo economico, meglio qualificabile come responsabilità di risultato, al Responsabile del centro di costo a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutte le risorse;
  - b) la responsabilità di tipo finanziario, meglio qualificabile come responsabilità di procedura o del procedimento, al Dirigente responsabile del centro di costo nel caso in cui sia anche centro gestore oppure al Dirigente responsabile del centro gestore in quanto legata allo svolgimento delle attività di supporto (es.: utenze, locazioni, attività di provveditorato, automezzi, ecc.) compresa l'adozione delle determinazioni a contrarre, nonché l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi della spesa, quali l'impegno e la liquidazione sulla base dei rispettivi stanziamenti di spesa necessari, così come riportato nell'Allegato n. 1 "Risorse finanziarie dei centri di

- costo/responsabile di servizio e dei centri gestori/responsabile di procedimento" predisposto dall'Ufficio Bilancio del Servizio Risorse finanziarie;
5. di assegnare le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato presso il Servizio Risorse finanziarie;
  6. di stabilire che ai Dirigenti, incaricati ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., comprese le designazioni dei consulenti tecnici di parte e dei funzionari a conoscenza dei fatti nell'ambito della trattazione dei contenziosi;
  7. di stabilire che alla Giunta comunale spetta:
    - a) l'adozione degli atti previsti espressamente dall'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
    - b) l'approvazione di ipotesi di accordi sindacali decentrati;
    - c) la resistenza nei giudizi promossi contro il Comune di Trento e la promozione di giudizi attivi o di interventi in giudizi pendenti; la proposizione di domande riconvenzionali ed incidentali, la decisione in merito all'abbandono delle liti e ad ogni e qualsiasi altro provvedimento o determinazione afferente alla gestione delle liti, fatti salvi i ricorsi attivati ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e connesso affidamento dell'incarico professionale per la rappresentanza in giudizio;
    - d) gli atti di classificazione/declassificazione concernenti il demanio ed il patrimonio comunale correlati ad operazioni immobiliari di competenza della Giunta comunale ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti (art. 73, comma 3 bis);
    - e) le direttive specifiche per l'organizzazione di manifestazioni od eventi a carattere culturale, sportivo, ricreativo o per la partecipazione agli stessi, per quanto non definite nel P.E.G. o in altri strumenti di programmazione;
    - f) l'approvazione di protocolli d'intesa tra Enti;
    - g) funzioni di indirizzo ed adozione dei provvedimenti in materia tariffaria;
    - h) comunque ogni funzione di indirizzo e controllo anche puntuale non riservata al Consiglio comunale;
  8. di stabilire che alla Giunta comunale competono gli atti di natura contabile (limitatamente agli atti di impegno della spesa e di accertamento dell'entrata ancorché le risorse siano assegnate ai Dirigenti) relativamente alle fattispecie individuate al precedente punto 6. ove non sia espressamente stabilito in senso diverso;
  9. di stabilire altresì che al Consiglio comunale competono gli atti di natura contabile (limitatamente agli atti di impegno della spesa e di accertamento dell'entrata ancorché le risorse siano assegnate ai Dirigenti) relativamente alle fattispecie di propria competenza;
  10. di autorizzare il Dirigente competente a resistere in tutti i ricorsi promossi contro il Comune ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689; nei predetti giudizi l'Amministrazione sta in giudizio personalmente senza patrocinio di avvocato, delegando, fin d'ora, il Dirigente competente allo svolgimento di ogni necessaria attività difensiva; ove lo ritenga ha facoltà di avvalersi, in tali fattispecie, del patrocinio legale dell'Avvocatura;
  11. di autorizzare il Dirigente competente e l'avvocato individuato, in ipotesi di mediazione (disciplinata ai sensi del D.Lgs. 28/2010) o di negoziazione assistita (di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.L. 132/2014 convertito con mod. nella Legge 162/2014), a partecipare agli incontri ivi previsti, incaricando, sin d'ora, il Sindaco alla firma degli atti allo scopo necessari, ferma restando la competenza della Giunta comunale in ordine alla definizione rispettivamente della mediazione o della negoziazione;
  12. di confermare l'assegnazione all'Avvocatura della trattazione del contenzioso tributario dal punto di vista formale, ossia per quanto riguarda la procedura e la trattazione in udienza, su istruttoria del Servizio Risorse finanziarie e mandato del Sindaco;
  13. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022, 2023. APPROVAZIONE.

---

---

#### **Votazione palese**

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 i Componenti Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 31.12.2020

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 348 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022, 2023. APPROVAZIONE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 30 dicembre 2020

Direzione generale  
Il Direttore Generale  
dott.ssa Livia Ferrario  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 348 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: ART. 169 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M., PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022, 2023. APPROVAZIONE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 31.12.2020